

n. 1/2021 (genajo-febbraro)
Consistenza: 469.463 documenti

- >Presentazione
- >Organizzazione
- >Ricerca avanzata
- >Navigazione
- >>Autori/Curatori
- >>Classificazione
- >>Periodici
- >Storico degli aggiornamenti dal 2009

Corasaniti, Giuseppe

Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia

(Nota a Comm. Prov. - Macerata sez. II 26 settembre 2012, n. 207)
in **GT - Rivista di giurisprudenza tributaria**, 2013, fasc. 5, pagg. 430-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)

CIV.8.13.0. NEGOZIO FIDUCIARIO; Trust [---> lista gerarchica]

TRIB.3.1. IMPOSTE INDIRETTE; Imposta sulle successioni e donazioni [---> lista gerarchica]

TRIB.3.1. IMPOSTE INDIRETTE; Imposta di registro [---> lista gerarchica]

Il trust di garanzia è inidoneo, per le proprie caratteristiche strutturali, a rientrare nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto realizzativo di un assetto di interessi oneroso e non liberale o gratuito. Una volta assunta la ricomprensione del trust di garanzia nell'ambito dell'imposta di registro, l'individuazione delle concrete modalità di applicazione di tale imposta avrebbe richiesto un'attenta analisi del contenuto negoziale dell'atto istitutivo del trust. A prescindere da tali considerazioni, si sottolinea che il D.L. n. 262/2006, limitandosi ad estendere l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni a tutte le liberalità realizzate mediante i "vincoli di destinazione", ha finito per lasciare ampio spazio ad un eccesso di libertà interpretativa. [abstract tratto dalla rivista]

Sommario: Fatti di causa. - Atti costitutivi di un vincolo di destinazione: l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate. Applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni. - Oggetto del trust e presupposto d'imposta nella giurisprudenza di merito. - Considerazioni conclusive.

art. 2645 ter c.c. [---> testo]

d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 [---> testo]

d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 [---> testo]

circ. Agenzia entrate 22 gennaio 2008, n. 3/E

Comm. Prov. - Bologna 30 ottobre 2009, n. 120

Comm. Prov. - Caserta 11 giugno 2009, n. 481

Comm. Prov. - Firenze 12 febbraio 2009, n. 30

Comm. Prov. - Lodi 30 ottobre 2009, n. 120

Comm. Prov. - Macerata sez. II 26 settembre 2012, n. 207

Comm. Prov. - Savona 11 marzo 2009, n. 40

>>>Document delivery via:

>>>Cerca su:



Come citare il contributo in una bibliografia:

Stile APA:

Corasaniti, G. (2013). Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia. *GT - Rivista di giurisprudenza tributaria*, (5), 430-438.

Stile MLA:

Corasaniti, Giuseppe. "Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia." *GT - Rivista di giurisprudenza tributaria* 5 (2013): 430-438. Print.

Stile DoGi:

G. Corasaniti. *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia*, in *GT - Rivista di giurisprudenza tributaria*, 2013, 5, pp. 430-438.

Imposte indirette

Imposta di registro in misura fissa per il trust di garanzia

Commissione tributaria provinciale di Macerata, Sez. II, Sent. 26 settembre 2012 (19 aprile 2012), n. 207 - Pres. Clotti - Rel. Polci

Imposte indirette - Trust di garanzia - Intento di liberalità a favore del trustee - Esclusione - Contenuto patrimoniale - Esclusione - Imposta sulle successioni e donazioni - Inapplicabilità - Imposta di registro in misura proporzionale - Inapplicabilità - Imposta di registro in misura fissa - Applicabilità

Nel trust di garanzia è evidente la mancanza di qualsiasi intento di liberalità nei confronti del «trustee», costituendo quest'ultimo un mero strumento per la realizzazione dello scopo, non essendo titolare di una delle facoltà tipiche del proprietario, che è quella di disporre liberamente del bene. Ugualmente evidente è che il negozio posto in essere non genera un incremento di ricchezza a favore del «trustee» e presenta una sostanziale neutralità sotto il profilo economico. Pertanto, per i fini fiscali, si deve escludere l'assunzione del negozio tra quelli aventi contenuto patrimoniale. Infatti, l'imposta di registro colpisce sempre la locupletazione di cui (almeno) una delle parti abbia goduto, in mancanza della quale la finalità economica del negozio è del tutto assente. Non si ritiene quindi applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, né l'imposta di registro in misura proporzionale bensì l'imposta di registro in misura fissa.

Svolgimento del rapporto contenzioso

Ricorre il dr. (...) quale notaio rogante del trust di garanzia (...) del 7 luglio 2011, avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni emesso dall'Agenzia delle entrate di (...), notificato il 19 ottobre 2011, con cui si recupera a tassazione l'importo di euro 527.094,00, comprensivo di interessi e sanzioni.

Il recupero veniva giustificato con la considerazione che l'atto avente ad oggetto la costituzione del trust doveva scontare le imposte di registro, nonché ipotecaria e catastale, non nella misura fissa, cui era stato assoggettato, bensì proporzionale, rilevando ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Premetteva in fatto il ricorrente che con atto stipulato in data 7 luglio 2011 la (...) costituiva a favore del trustee soc. «(...)» un trust di garanzia.

La finalità di detto trust era quella di garantire la linea di credito concessa dalla banca ellenica C.C.F.L. alla società disponente fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e ad un impianto di cogenerazione, da realizzarsi in Italia, comune di

Come veniva specificato nell'atto pubblico, il tru-

ste doveva porsi quale obiettivo la produzione di reddito mediante la migliore gestione dei beni immobili conferiti nel trust e l'utilizzazione delle somme resesi disponibili per il perseguimento delle finalità del trust; con lo stesso atto venivano nominati i «guardiani» del trust.

Si esponeva in diritto che il trust è un legittimo strumento di protezione del patrimonio mediante il quale il disponente (*settlor*) trasferisce al trustee (fiduciario) un insieme di beni o diritti, di cui questi diventa titolare, rimanendo detti beni «segregati» all'interno del patrimonio del trustee, il quale dovrà gestirli secondo le disposizioni del disponente per gli scopi da questi indicati e nell'interesse del beneficiario.

Il trust, quindi, nella fattispecie svolge una naturale funzione di garanzia, grazie a due effetti che gli sono propri: la segregazione e la surrogazione reale; - la segregazione consiste nella incomunicabilità fra la posizione creata dal trust e le altre posizioni soggettive che fanno parte del patrimonio personale del trustee; - la surrogazione reale consiste nel trasferimento del vincolo dai beni in trust ai beni in cui il patrimonio relativo siano stati trasformati.

Quest'ultimo effetto fa comprendere come il *trustee* non custodisca semplicemente i beni in trust, ma piuttosto la ricchezza che questi beni rappresentano.

Precisava, quindi, il ricorrente, che esistono molti tipi di trust: alcuni atti a trasferire proprietà e ricchezze, altri a segregare patrimoni per specifiche finalità, con obbligo di restituzione al disponente dei beni segregati al termine della durata del trust; quest'ultimo consiste in un trust di garanzia, quale quello istituito con l'atto oggetto della tassazione.

A tal proposito, aggiungeva il ricorrente, se nel primo caso è legittimo applicare l'imposta in misura proporzionale, nel secondo caso, non essendo trasferimento di ricchezza, la tassazione andrà fatta applicando l'aliquota fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, p. I, del D.P.R. n. 131/1986. Nel trust in esame, infatti, è assente qualsiasi intento di liberalità nei confronti del *trustee* e manca del tutto un arricchimento tassabile.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio convenuto ed eccepiva, in via preliminare, la definitività del recupero dell'imposta ipotecaria e catastale, non essendo stata, a suo dire, mossa doglianza alcuna circa l'assoggettabilità dell'atto a tale tipo di imposte in misura proporzionale (3% quella ipotecaria, 1% quella catastale).

Per il resto ribadiva la legittimità del proprio operato circa l'assoggettamento dell'atto all'imposta sulle successioni e donazioni.

A tal proposito premetteva l'Agenzia convenuta che il trust non ha una disciplina civilistica tipica, ma trova la sua legittimazione a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, che si pone l'obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di *civil law* privi di una disciplina interna.

Aggiunge che nel caso in esame vi è un atto dispositivo con cui il *settlor* vincola i beni in trust, definito dallo stesso Ufficio un atto a titolo gratuito che si sostanzia nella costituzione di un vincolo di destinazione da sottoporre all'imposta sulle donazioni e successioni ai sensi dell'art. 2, commi 48, lett. c) e 49, del D.L. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006.

Secondo l'Ufficio, quindi, non rileva la finalità perseguita dal trust, ovvero se trattasi di un trust di garanzia o altro, rilevando esclusivamente il fatto che venga costituito un vincolo di destinazione sui beni oggetto del trasferimento. Conclude, quindi, l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto.

Innanzitutto, sull'eccezione di natura procedurale sollevata in via preliminare dall'Agenzia convenuta circa la definitività dell'atto per mancata impugnazione, si osserva che dall'intero tenore del ricorso si evince che, pur non richiamandosi in maniera specifica le imposte ipotecaria e catastale, risulta investito l'atto nella sua interezza. Chiaro è infatti l'intento del ricorrente nel sostenere che la costituzione dei trust in oggetto non debba essere assoggettata a tasse ed imposte in misura proporzionale, come è pur chiaro che nelle conclusioni del ricorso viene espressamente chiesto l'annullamento dell'atto impugnato nella sua interezza e, quindi, anche per le decisioni assunte sulle tasse ipotecaria e catastale.

Ritenuta non fondata, quindi, tale eccezione e dovendo entrare nel merito della questione, sembra opportuno premettere che il trust (letteralmente «affidamento») è un istituto del sistema giuridico anglosassone di *common law*, di creazione giurisprudenziale; consta di uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari, permette di strutturare in vario modo posizioni giuridiche basate su legami fiduciari.

La mancanza nel diritto civile italiano di un sistema di norme specifiche non è di ostacolo all'utilizzo del trust, che trova legittimamente ingresso nell'ordinamento italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore del 1° gennaio 1992.

Va riconosciuta l'obiettivo difficoltà di inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche, proprio per la sua attitudine ad essere declinato in meccanismi diversi, tutti legittimi purché nei limiti della convenzione, della normativa regolatrice richiamata e del sistema giuridico ove è istituito.

Nella fattispecie, tenuto conto della struttura del negozio posto in essere e delle finalità perseguite, così come si evincono dallo stesso atto, corretta deve ritenersi l'impostazione fornita nel ricorso circa i meccanismi del trust, per cui il *settlor* (disponente) trasferisce l'intestazione (non la proprietà così come intesa nel diritto italiano) di determinati beni perché vengano amministrati dal *trustee* nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto costitutivo, per cui compaiono due elementi caratterizzanti il trust: un trasferimento di intestazione e l'amministrazione dei beni, che deve essere un'amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.

È evidente la mancanza di qualsiasi intento di li-

beralità nei confronti del *trustee*, costituendo quest'ultimo un mero strumento per la realizzazione dello scopo, non essendo titolare, peraltro ed a titolo esemplificativo, di una delle facoltà tipiche del proprietario, che è quella di disporre liberamente del bene. Ugualmente evidente è che il negozio posto in essere non genera un incremento di ricchezza a favore del *trustee* e presenta una sostanziale neutralità sotto il profilo economico.

Pertanto, per i fini fiscali, che qui interessano, si deve escludere l'assunzione del negozio tra quelli aventi contenuto patrimoniale. Infatti, l'imposta di registro colpisce sempre la locupletazione di cui (almeno) una delle parti abbia goduto, in mancanza della quale la finalità economica del negozio è del tutto assente. Non si ritiene quindi applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, né l'imposta di registro in misura proporzionale (cfr. Comm. trib. regionale del Lazio, Sez. distaccata di Latina, 29 settembre 2011).

Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia

di Giuseppe Corasaniti

Il trust di garanzia è inidoneo, per le proprie caratteristiche strutturali, a rientrare nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto realizzativo di un assetto di interessi oneroso e non liberale o gratuito. Una volta assunta la ricomprensione del trust di garanzia nell'ambito dell'imposta di registro, l'individuazione delle concrete modalità di applicazione di tale imposta avrebbe richiesto un'attenta analisi del contenuto negoziale dell'atto istitutivo del trust. A prescindere da tali considerazioni, si sottolinea che il D.L. n. 262/2006, limitandosi ad estendere l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni a tutte le liberalità realizzate mediante i «vincoli di destinazione», ha finito per lasciare ampio spazio ad un eccesso di libertà interpretativa.

La (re)istituzione dell'imposta di successione e donazione (1) ha suscitato non pochi problemi

In tale logica, lo stesso deve escludersi la tassazione dei trasferimenti dal disponente al *trustee* nel quadro dei «vincoli di destinazione» se non quando i beneficiari del trust conseguano un arricchimento. La funzione dell'atto attributivo di beni al *trustee* è quella di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto e l'atto di trasferimento dei disponenti al *trustee*, quindi, è atto strumentale e neutro.

Le svolte considerazioni conducono a ritenere legittima l'applicazione delle imposte in misura fissa.

Quanto al regime delle spese, la complessità e «novità» della materia inducono a disporre l'integrale compensazione.

P.Q.M.

La Commissione delibera di accogliere il ricorso. Spese compensate.

interpretativi circa la sua applicabilità ad istituti come il trust in quanto, a differenza della formulazione normativa previgente, la nuova disciplina impositiva si applica, oltre che «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito», anche «sulla costituzione di vincoli di destinazione».

Giuseppe Corasaniti - Professore associato di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Brescia - Avvocato e Dottore commercialista, Studio Uckmar, Milano

Nota:

(1) D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La «nuova» imposta è applicabile agli atti presentati per la registrazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge e per le successioni, a quelle aperte dal 3 ottobre 2006. La novità più importante ha riguardato, oltre che l'ampliamento dell'oggetto del tributo, anche la rideterminazione dell'aliquota applicabile nonché il regime delle franchigie applicabili a seconda del grado di parentela o affinità tra disponente e beneficiario. Il legislatore ha, inoltre, previsto delle ipotesi di trasferimenti, aventi ad oggetto beni produttivi, esenti dall'imposta.

Il presupposto della nuova imposta successoria non risulta quindi più fondato unicamente sul concetto di liberalità, bensì su quello più ampio di gratuità, con la conseguente perdita di rilevanza dell'*animus donandi*, quale sola causa dell'attribuzione patrimoniale (2).

L'estensione dell'ambito applicativo della «nuova» imposta anche gli atti costitutivi di vincoli di destinazione, non essendo stata corroborata da un'indicazione specifica circa le modalità di applicazione della stessa, ha suscitato un'incertezza interpretativa che, lungi dall'essere sopita, è stata al contrario acuita dagli interventi (nelle intenzioni «chiarificatori») dell'Agenzia delle entrate (3).

Le interpretazioni contenute in questi documenti di prassi non solo hanno suscitato la reazione critica della maggioranza della dottrina, ma hanno anche ben presto dovuto scontrarsi con una giurisprudenza di merito determinata a proporre, con riferimento al rapporto tra l'oggetto economico dell'imposta sulle successioni e donazioni e le vicende patrimoniali riguardanti i *trust*, delle soluzioni interpretative ben differenti rispetto a quelle proposte dall'Amministrazione finanziaria.

Più specificamente, è possibile distinguere, con riferimento alla giurisprudenza, due filoni «critici»: uno, in cui rientra anche la sentenza in commento, incentrato sull'analisi della natura liberale/gratuita ovvero onerosa del rapporto giuridico istituito con il *trust* ai fini dell'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni; l'altro, invece, incentrato sulla critica all'individuazione del momento impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni nei confronti dell'atto costitutivo di *trust*.

Poiché la contestazione dell'Ufficio, nel caso analizzato, muove dalle precisazioni contenute nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, nei paragrafi successivi, dopo aver brevemente riepilogato i fatti di causa, si analizzeranno tali documenti per poi passare in rassegna una serie di pronunce giurisprudenziali critiche alle conclusioni *ivi* raggiunte, trovando così una giusta collocazione anche alla sentenza in commento.

Fatti di causa

La pronuncia in commento trae origine da un ricorso, proposto dal notaio che aveva redatto

l'atto costitutivo di un *trust* di garanzia, avverso un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate in relazione al predetto atto di *trust* che, secondo l'Ufficio, avrebbe dovuto scontare l'imposta sulle successioni e donazioni nonché le relative imposte ipotecaria e catastale, non nella misura fissa, bensì in quella proporzionale, stante la rilevanza del *trust* in oggetto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La difesa di parte ricorrente, eccependo che la finalità del *trust* così costituito non era quella di trasferire ricchezza da un soggetto disponente ad un beneficiario, bensì quella di garantire una linea di credito erogata da una banca a favore di una società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, concludeva per l'assenza, tanto di un intento di liberalità nei confronti del *trustee*, quanto di un arricchimento suscettibile di imposizione.

Sulla legittimità del recupero, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'atto di costituzione del *trust*, l'Agenzia sottolineava come esistesse un atto dispositivo del *settlor* finalizzato a vincolare i beni in *trust* che, secondo l'Ufficio, doveva essere qualificato come atto di costituzione di un vincolo di destinazione, essendo di conseguenza irrilevanti le ragioni esposte dal ricorrente e fondate sulla natura del *trust* come elemento idoneo ad escludere *tout court* qualunque finalità di arricchimento ad esso sotteso.

I giudici di merito ripercorrono la natura giuridica del *trust* e la disciplina ad esso applicabile, sottolineando, come già aveva fatto nelle proprie deduzioni l'Ufficio, l'assenza, nel diritto civile italiano, di una disciplina specifica relativa al *trust*, che pure non costituisce un ostacolo al suo legittimo utilizzo a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1985, resa esecutiva ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Nonostante i giudici riconoscano una certa difficoltà di inquadramento di tale istituto in schemi

Note:

(2) Tra gli altri, D. Stevanato, «Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e immobili», in C.T. n. 20/2008, pag. 1640; G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, II ed., 2008, Padova; G. Franson, «Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione», in C.T. n. 8/2008, pag. 648; S. Zagà, «L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai *trust* della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni», in *Dir. prat. trib.*, 5, 2010.

(3) Cfr. circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 22 gennaio 2008, n. 3/E, entrambe in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

o definizioni tipiche, gli stessi giungono tuttavia a riconoscere l'incapacità, per l'istituto utilizzato nel caso di specie, a generare qualsivoglia spirito di liberalità nei confronti del beneficiario (*trustee*), essendo quest'ultimo un mero strumento per la realizzazione dello scopo e non anche il titolare della facoltà di disporre liberamente del bene, che viene riconosciuta unicamente al proprietario del bene stesso.

L'assenza di una disposizione di contenuto patrimoniale a favore del beneficiario esclude quindi, ai fini fiscali, l'assoggettabilità dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione all'imposta di registro in misura proporzionale nonché all'imposta sulle successioni e donazioni.

I giudici, infine, escludono la possibilità di assoggettare ad imposizione i trasferimenti dal *settlor* al *trustee* effettuati mediante vincoli di destinazione, se non quando i beneficiari del trust conseguano un arricchimento; la sola attribuzione dei beni al *trustee*, al fine di consentirgli di attuare il programma predisposto dal disponente, è atto neutrale e strumentale e come tale deve essere assoggettato ad imposta in misura fissa.

Atti costitutivi di un vincolo di destinazione: l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate

Con l'estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, accanto ai trasferimenti per causa di morte e per donazione (4), anche agli atti «costitutivi di un vincolo di destinazione», il legislatore, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate e di parte della dottrina, avrebbe inteso far riferimento, non già ad un determinato atto, bensì agli effetti che esso è destinato a produrre (5).

Su quali siano gli effetti giuridici considerati fiscalmente rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta *de qua*, è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E (6).

In tale documento, definiti gli atti costitutivi di vincoli di destinazione come tutti quei negozi giuridici mediante i quali alcuni beni vengono vincolati (segregati) alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico confluendo così in un patrimonio separato, vengono indicati una serie di atti idonei a rientrare in tale definizione, quale l'atto di costituzione del trust, la stipula di un negozio

fiduciario, la costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) nonché la costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-bis c.c.). Ad eccezione della stipula del negozio fiduciario (7), la caratteristica comune a tutti gli atti indicati dalla circolare è data dalla capacità degli stessi di realizzare un effetto segregativo su determinati beni sui quali, conseguentemente, il disponente perde ogni potere (nonché la relativa responsabilità patrimoniale).

Note:

(4) Già presenti nella formulazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990.

(5) Cfr. D. Stevanato, «Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli ed immobili», cit., *loc. cit.*, pag. 1640; G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag. 163; A. Busani, «Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust», in C.T. n. 5/2007, pag. 361. Conforme, salvo per quanto riguarda i trust, anche la circolare n. 3/E del 2008, cit.

(6) Nella circolare n. 3/E del 2008, cit., si afferma come siano riconducibili nella categoria degli atti costitutivi di vincoli di destinazione tutti quei negozi giuridici mediante i quali alcuni beni vengono vincolati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

(7) Per una ricostruzione dell'errore interpretativo commesso dall'Agenzia delle entrate sul tema, si rinvia a G. Corasaniti, «Profili impositivi dell'intestazione tributaria», in *Obbl. contr.*, 2009, pag. 548 ss. Qui basti ricordare che, successivamente all'inclusione del negozio fiduciario tra gli atti idonei a costituire un vincolo di destinazione rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'Agenzia delle entrate è intervenuta in parziale rettifica con la circolare 27 marzo 2008, n. 28/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, escludendo dall'ambito di applicazione dell'imposta *de qua* l'intestazione fiduciaria di titoli e partecipazioni, confermando tuttavia l'assoggettabilità laddove abbia ad oggetto beni immobili, ciò in ragione dell'effetto reale di trasferimento del diritto di proprietà che il negozio sarebbe in grado di realizzare. L'esclusione dall'ambito applicativo dell'imposta operata dall'Agenzia è da condividersi pienamente: in presenza di un negozio fiduciario, infatti, il trasferimento della titolarità del bene a favore del fiduciario non comporta, a favore di quest'ultimo, alcun tipo di arricchimento, bensì risulta essere strumentale alla realizzazione della causa fiduciaria sottostante al negozio fiduciario stesso. La rettifica dell'Amministrazione, tuttavia, non è stata completa, con la conseguenza per cui la stessa continua erroneamente a considerare imponible ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento della titolarità, anche sostanziale, del bene immobile dal fiduciante al fiduciario. In questo caso, tuttavia, l'attribuzione patrimoniale che il fiduciario riceve, per effetto di quanto previsto nel negozio fiduciario, non ha carattere stabile o definitivo e, soprattutto, risponde ad una regolamentazione degli interessi di carattere oneroso e non gratuito, tanto è vero che il fiduciario non riceve «la prestazione senza subire alcun sacrificio, essendo, invece, obbligato a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un soggetto da quest'ultimo indicato, in forza del *pactum fiduciae*», cfr. G. Franson, *op. loc. ult. cit.*

L'effetto segregativo, ha precisato l'Agenzia delle entrate, risulta tuttavia inidoneo, di per sé, ad assumere rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, essendo necessario anche il verificarsi di un ulteriore effetto traslativo.

Pertanto, secondo questa interpretazione, l'imposta sulle successioni e donazioni risulta applicabile unicamente sui «trasferimenti di beni e diritti», trovando applicazione, in assenza di detto trasferimento, l'imposta di registro in misura fissa prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per verificare quale delle due imposte trovi applicazione, è necessario, secondo l'Amministrazione finanziaria, procedere ad un'analisi «caso per caso» degli effetti che l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione è idoneo a produrre, dovendosi applicare l'imposta solo «in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni».

Seppure condivisibile nel suo assunto iniziale, la soluzione interpretativa elaborata dall'Agenzia delle entrate, vista anche la confusione maturata in giurisprudenza sull'argomento, avrebbe potuto essere formulata in modo «costituzionalmente orientato», affermando, ad esempio, che l'atto di costituzione del vincolo di destinazione assume rilevanza ai fini impositivi allorché il vincolo segregativo risulta funzionale al successivo effetto traslativo dei beni vincolati a favore di soggetti diversi dall'originario disponente.

In questo modo, infatti, la *ratio* dell'imposta sulle successioni e donazioni, vale a dire colpire la capacità economica rappresentata da un incremento patrimoniale ricevuto senza alcuno sforzo economico dal beneficiario di un atto a titolo gratuito, risulterebbe maggiormente rispettata, in quanto il momento impositivo si individuebbe, non già nell'effetto della costituzione del vincolo di destinazione (ad esempio, il conferimento di beni in un trust), bensì nel momento della traslazione della ricchezza (da intendersi come espressione di capacità contributiva) a favore del beneficiario dell'atto di liberalità (8).

Del resto, un esempio di atto costitutivo di un vincolo di destinazione con effetto traslativo «successivo» era stato indicato dalla stessa Agenzia nell'atto di costituzione del fondo pa-

trimoniale costituito «con i beni di un terzo» ovvero con beni «di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà» (9).

In tale fattispecie, infatti, ad un primo effetto segregativo, che interessa il patrimonio separato (e che lo finalizza al soddisfacimento dei beni della famiglia nonché unicamente aggredibile dalla massa creditoria limitatamente ai crediti derivanti da rapporti che hanno la propria fonte e giustificazione causale diretta e immediata nei bisogni della famiglia), si ha l'ulteriore effetto del trasferimento, al momento dello scioglimento del fondo patrimoniale ed in dipendenza dell'accettazione da parte dell'altro coniuge, della metà del bene nel patrimonio di tale altro coniuge.

Applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni

Le criticità della ricostruzione che l'Amministrazione finanziaria ha operato, con riferimento all'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni, sono emerse anche con riferimento ad una particolare tipologia di vincolo di destinazione qual è il trust (10).

Note:

(8) In questi termini, D. Stevanato, «I "trusts" e la capacità economica colpita dal tributo successorio», in *Dialoghi Tributarî* n. 3/2009, pag. 333.

(9) Cfr. C.M. 30 novembre 2000, n. 221/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(10) Sulla figura civilistica del trust, cfr. M. Lupoi, *I Trust nel diritto civile*, Torino, 2004. Qui basti ricordare come il trust costituisca un istituto tipico dei Paesi di *common law* che si sostanzia in un rapporto giuridico basato sul rapporto di fiducia tra il *settlor*, il disponente, ed il *trustee* che, insieme, configurano la *dual ownership*. Il *settlor* trasferisce i beni o i diritti per atto *inter vivos* o *mortis causa* al *trustee* che, persona fisica o giuridica, ne acquisisce la proprietà formale al fine di gestirli e amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari ovvero per il perseguimento di uno scopo prestabilito che costituiscono i titolari sostanziali del *trust fund*. Pertanto, mediante un trust, il disponente perde il controllo sui beni o diritti vincolati al perseguimento dello scopo o del beneficio, essendo gli stessi amministrati dal *trustee*. Quest'ultimo, tuttavia, essendo un mero amministratore, dovrà operare nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto istitutivo e nel rispetto della legge regolatrice che il *settlor* ha scelto.

Dal punto di vista effettuale, il trust genera un effetto segregativo, con la conseguenza per cui i beni conferiti in esso escono dalla sfera giuridica e patrimoniale del *settlor* che, di conseguenza, non possono più essere escussi dai creditori di questi, così come, andando a costituire un patrimonio separato presso il *trustee*, non potranno essere escussi dai creditori di quest'ultimo.

L'Agenzia delle entrate, nel citato documento di prassi del 2008, dopo aver osservato come la disciplina in materia di imposta sulle successioni e donazioni non contenga alcun esplicito riferimento al trust, ha ritenuto in ogni caso applicabile anche a tale istituto l'imposta *de qua*, in quanto *species* del più vasto *genus* dei «vincoli di destinazione», differenziato da quello degli altri «vincoli di destinazione» in quanto «comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente (disponente), sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (trustee)» (11).

Sull'assimilabilità dell'istituto di *common law* agli istituti tipici dell'ordinamento interno, *ivi* compresi i negozi di destinazione di cui all'art. 2645-ter, sono stati sollevati legittimi dubbi, sebbene esistano delle caratteristiche comuni tra questi istituti, come la previsione della creazione di un patrimonio separato (12).

Inoltre, rispetto all'affermazione, pure contenuta nella circolare in commento, per cui l'effetto segregativo rappresenterebbe una caratteristica tipica del solo trust, altra dottrina ha rilevato come «l'effetto del vincolo di destinazione è proprio quello come identicamente accade nel trust, di isolare i beni vincolati dal patrimonio generale del soggetto e di assoggettarli ad un regime giuridico a sé stante» (13). Del resto, per comprendere come la segregazione non rappresenti una peculiarità tipica del solo trust, è sufficiente richiamare quanto dispone l'art. 2645-ter c.c., prevedendo che i beni destinati e i relativi frutti possono essere utilizzati unicamente per il perseguimento dello scopo di destinazione e sono suscettibili di esecuzione limitatamente ai debiti contratti nel perseguimento dello stesso, sempre che il vincolo sia trascritto prima del pignoramento ovvero, nel caso di vincolo concernente beni mobili, a condizione che l'apposizione del vincolo risulti da atto di data certa anteriore al pignoramento.

Ciò nonostante, l'Agenzia, sviluppando in modo del tutto errato, visti i presupposti di partenza, la propria interpretazione, ha affermato che «la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust». Secondo l'Agenzia, pertanto, anche il tru-

st autodichiarato (14) (in cui il *settlor* è il *trustee*), l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di effetti traslativi formali, risulta assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni. Questa considerazione dell'Agenzia, come è già stato correttamente osservato, risulta erronea nei limiti in cui ritiene applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni a tutti i tipi di trusts (considerandoli, quindi, soggetti passivi d'imposta), senza minimamente tenere in considerazione che, oltre ai trusts con causa liberale, esistono anche trusts con causa di garanzia o causa solutoria (15).

Nella circolare n. 3/E del 2008, cit., si compie una considerazione corretta laddove il trust viene definito come «un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria», peraltro coerentemente con quanto sostenuto in dottrina dove il meccanismo del trust è stato definito come un fenomeno di «unitarietà dinamica di atti e comportamenti» (16).

Tale unitarietà «strutturale», tuttavia, è destinata a cedere, allorché il discorso si sposta sul piano fiscale ed è necessario distinguere tra soggetti beneficiari dei redditi del trust e soggetti beneficiari dei beni del trust.

Note:

(11) Cfr. circolare n. 3/E del 2008, cit., par. 5.4.1.

(12) Cfr. S. Zagà, *op. loc. ult. cit.*, nota 49 e dottrina *ivi* richiamata.

(13) Cfr. A. Busani, *L'imposta di registro*, IPSOA, 2009, pag. 996, nota 1493.

(14) Sull'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni anche a tale tipologia di trust si rinvia a G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag. 483; *contra* A. Busani, «Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust», cit., *loc. cit.*, pag. 359, per cui i beni sono già del disponente e D. Stevanato, «Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e immobili», cit., *loc. cit.*, pag. 1641, per il quale nel trust autodichiarato «non c'è alcun trasferimento della proprietà dei beni (come riconosce la stessa Agenzia), ed inoltre non vi è alcun beneficio per altri soggetti, diversi dal disponente. (...) Non vi è nemmeno la garanzia che i beni su cui è apposto il vincolo fuoriescano in un secondo momento dalla sfera del disponente-trustee per finire in quella dei beneficiari del trust *fundus*». Per una critica a questa ricostruzione, si veda S. Zagà, «L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)stituita imposta sulle successioni e donazioni», cit., *loc. cit.*, pag. 876, nota 75.

(15) Cfr. S. Zagà, *op. loc. cit.*, pag. 863.

(16) Cfr. A. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag. 475; A. Contrino, «Trust liberali ed imposizione indiretta sui trasferimenti dopo le modifiche (L. n. 383/2001) al tributo sulle donazioni», in *Rass. trib.*, 2004, pag. 446.

Rispetto ai primi, infatti, il regime impositivo applicabile ai fini delle imposte dirette dovrà tener conto della natura opaca o meno del trust; i secondi invece, se presenti (potendolo non essere, in caso di trust di scopo, ovvero, in caso di loro rinuncia, se trattasi di trust liberale), sono destinati a rilevare ai fini delle imposte indirette, ed in particolare dell'imposta sulle successioni e donazioni, sempre che la struttura del trust utilizzato ne consenta l'applicabilità.

Ai fini delle imposte indirette, invece, il momento impositivo deve individuarsi, nei trusts di scopo (liberale ed ai fini dell'imposta di registro, essendo preclusa la possibilità di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni in assenza di un trasferimento a favore di soggetto terzo) (17), nel momento del conferimento dei beni nel *trust fund* e, nei trusts dispositivi, nel momento in cui il *trustee*, attuato il programma previsto nell'atto istitutivo, attribuisce i beni a favore dei beneficiari.

Fino a quel (fiscalmente rilevante) momento, tutte le vicende «intermedie» che dovessero verificarsi risulteranno essere irrilevanti, come è del resto stato affermato dalla stessa Agenzia laddove ha riconosciuto che «il trattamento applicabile ai fini delle imposte indirette va individuato, di volta in volta, a seconda degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere dal trustee» (18).

Orbene, questa considerazione, che ben avrebbe potuto portare l'Agenzia a ritenere applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni al momento dell'effettivo percepimento (*rectius* arricchimento) dei beni in capo ai beneficiari del trust a seguito dell'attribuzione a favore di questi disposta dal *trustee*, è stata invece utilizzata per individuare il momento impositivo nell'atto di costituzione dei beni in trust, con l'irrilevanza, ai fini impositivi, dell'eventuale arricchimento a favore dei beneficiari.

Sulla base di tale soluzione interpretativa, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile all'atto *de quo* l'aliquota massima dell'8%, facendo salva l'applicabilità delle riduzioni di aliquota (19) e delle franchigie (20) altrimenti spettanti nel caso in cui, come precisato nella circolare n. 3/E del 2008, cit., sin dal momento della costituzione del trust, i beneficiari nel cui interesse lo stesso è co-

stituito, siano individuati, se non nominativamente, almeno nel genere, vale a dire in relazione al grado di parentela o affinità con il *settlor*.

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, infine, l'Agenzia delle entrate ha affermato (sempre nella citata circolare n. 3/E del 2008) che le stesse andrebbero applicate in tutti quei casi in cui l'effetto segregativo che caratterizza il trust si realizzi mediante «modalità traslative» con la conseguenza per cui le imposte ipotecaria e catastale dovrebbero applicarsi in misura fissa unicamente nel caso di un trust autodichiarato.

Oggetto del trust e presupposto d'imposta nella giurisprudenza di merito

La tesi sostenuta dall'Agenzia delle entrate, volta a legittimare l'anticipazione del prelievo al momento della costituzione dei beni in trust, è

Note:

(17) Cfr. G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag. 168.

(18) Cfr. circolare n. 3/E del 2008, cit., par. 5.4.3.

(19) L'imposta di successione è dovuta, sul valore eccedente la franchigia, in misura pari al 4% per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta e del 6% per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle. Rispetto ai portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, sul valore eccedente la franchigia si applicano le aliquote del 4, 6 o 8% in base alla sussistenza o meno di un legame di coniugio, parentela o affinità con il *de cuius*. Qualora non sussistano le condizioni per usufruire della franchigia, l'imposta è dovuta sul valore della quota o dei beni attribuiti nella misura pari al 6% per le devoluzioni in favore dei parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado e dell'8% per le devoluzioni in favore di altri soggetti.

(20) Le franchigie applicabili alle successioni apertesi successivamente al 1° gennaio 2006 sono di 1.000.000 euro per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta; 100.000 euro per le devoluzioni in favore dei fratelli e delle sorelle; 1.500.000 euro in favore dei beneficiari che siano portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il dante causa. Le franchigie non sono cumulabili e non si applica alcuna franchigia d'imposta, salva l'eccezione dei portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, in assenza di un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta senza distinzioni di grado o collaterale entro il secondo grado, tra il *de cuius* e il beneficiario. Le franchigie, secondo l'Agenzia, devono ritenersi non applicabili in tutti i casi in cui la disposizione segregativa sia generica, tale da non «consentire l'individuazione del soggetto beneficiario ... posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente», cfr. circolare n. 3/E del 2008, cit., par. 5.4.2.

stata decisamente bocciata dalla giurisprudenza di merito, seppur con *iter* motivazionali differenti e non sempre corretti, che, tuttavia, consentono (forse) di apprezzare maggiormente quello percorso nella sentenza in commento.

Si ricorda, in particolare, la sentenza della Commissione tributaria di Lodi (21), che, per rigettare nettamente la ricostruzione dell'Ufficio, ha affermato che nel trust liquidatorio «al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale; pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni»; sennonché, sarebbe stato sufficiente (e più opportuno), per respingere la tesi dell'Amministrazione, non adentrarsi nei meandri della struttura del trust, bensì limitarsi ad osservare che l'inapplicabilità dell'imposta *de qua* deriverebbe semplicemente dalla natura onerosa del trust liquidatorio.

Sempre la natura onerosa del trust avrebbe dovuto giustificare l'accoglimento (che pure è avvenuto) del ricorso del contribuente nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta (22), che invece, a fondamento del proprio dispositivo, ha affermato come «i beneficiari sono titolari di un diritto del trust di ottenere i beni e, quindi, non vi è alcun arricchimento tassabile; di conseguenza, si deve applicare l'imposta in misura fissa. Successivamente, quando il trustee realizzerà il programma predisposto dal disponente e cederà il *trust fund* a terzi, solo in quel momento dovrà essere integrato il presupposto impositivo».

La Commissione tributaria provinciale di Bologna (23), invece, ha ben motivato la propria decisione (contraria alla tesi dell'Ufficio), laddove, con riferimento ad un trust di garanzia, ha affermato come tale istituto non abbia «generato alcun arricchimento né potenziale né effettivo in capo al trustee o in capo ai disponenti»; il trustee, in particolare, secondo i giudici emiliani, non avrebbe subito «alcun arricchimento personale ovvero alcun accrescimento definitivo della sfera patrimoniale sua propria».

Si ricordano, inoltre, le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Firenze 12 febbraio 2009, n. 30 e la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Savona 11 marzo 2009, n. 40 (24).

In particolare, per quanto concerne l'individuazione del momento impositivo, merita di essere ricordato quanto disposto nella sentenza dei giudici toscani.

La controversia, che originava da un atto di contestazione dell'Ufficio che pretendeva di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni già al momento della costituzione dei beni in trust (25), ha visto i giudici accogliere pienamente il ricorso del contribuente sulla base della considerazione per cui l'oggetto del tributo successorio, anche con riferimento al trust, deve essere individuato nel momento in cui la ricchezza viene effettivamente trasferita a favore di un soggetto beneficiario, non potendosi verificare, fino a quel momento, alcun arricchimento suscettibile di imposizione, bensì una mera aspettativa giuridica (i giudici hanno parlato di «trasferimento sospensivamente condizionato»), ad ottenere, eventualmente (potendo il beneficiario sempre rinunciare all'attribuzione), quanto risulterà dalla gestione del trustee.

Se la soluzione da ultimo analizzata è sicuramente condivisibile, la dottrina sostenitrice della teoria del «prelievo anticipato», ha (correttamente) ritenuto di dover precisare come il rinvio dell'imposizione sarebbe possibile «soltanto nel caso in cui l'evento imponibile potesse essere assimilato ad un atto liberale sospensivamente condizionato in senso proprio secondo la nozione specifica e tecnica di questo caso peculiare».

Note:

(21) Sent. 30 ottobre 2009, n. 120, commentata da D. Stevanato, «Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa», in questa *Rivista* n. 6/2009, pag. 534; Id., «I trusts e la capacità economica colpita dal tributo successorio», cit., loc. cit., pag. 333.

(22) Sent. 11 giugno 2009, n. 481, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(23) Sent. 30 ottobre 2009, n. 120, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(24) La prima in questa *Rivista* n. 6/2009, pag. 534, con commento di D. Stevanato, «Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa», in *C.T.* n. 25/2009, pag. 2032, con commento di N.L. De Renzis Sonnino, «L'imposizione indiretta del trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi», in *Dialoghi Tributarî* n. 3/2009, pag. 333, con commenti di A. Poli e D. Stevanato, «I "trusts" e la capacità economica colpita dal tributo successorio»; entrambe in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(25) Nella misura del 6% in quanto già in quel momento era possibile desumere che la successiva devoluzione di quanto contenuto nel patrimonio separato sarebbe avvenuta nei confronti dei parenti entro il quarto grado.

Pertanto, volendo ricondurre ad unità quanto detto, sarebbe più corretto giustificare il «rinvio» dell'imposizione al momento dell'arricchimento definitivo in capo al beneficiario finale non richiamando le categorie civilistiche, bensì riconoscendo come, ai fini fiscali, il momento della costituzione dei beni in trust (liberale), non sia in grado «strutturalmente e funzionalmente» di soddisfare i requisiti della fattispecie impositiva, essendo necessario, come detto, un trasferimento definitivo a favore di un soggetto presso il quale si verifichi un effettivo incremento di ricchezza.

Considerazioni conclusive

Dopo aver ripercorso le posizioni della dottrina, della prassi e della giurisprudenza in merito all'individuazione del momento impositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, è possibile svolgere delle considerazioni conclusive in merito alla sentenza in commento.

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Macerata ha senz'altro il pregio di non aver richiamato, nel proprio *iter* motivazionale, concetti poco calzanti, come quello di «trasferimento sospensivamente condizionato», limitandosi a fondare il proprio rigetto sulla base della considerazione per cui, data la struttura del veicolo impiegato, risulta impossibile configurare uno spirito di liberalità (oltre che di gratuità) nell'atto attraverso il quale il *settlor*, trasferendo l'intestazione (e non anche la proprietà) dei beni al *trustee*, lo incarica della gestione del patrimonio separato per il raggiungimento dello scopo previsto (*id est* la garanzia della linea di credito). Analogamente, secondo i giudici di merito, non è possibile ritenere che il *trustee* subisca il benché minimo incremento patrimoniale dall'atto di conferimento e intestazione, sia per la natura segregata del *trust fund*, sia per la funzione che è propria del *trustee*, con la conseguenza di dover considerare tanto il conferimento, quanto la successiva attività gestoria come economicamente neutri. La considerazione per cui «l'atto di trasferimento dei disponenti al trustee, quindi è atto strumentale e neutro», ha inoltre consentito ai giudici, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, di ritenere applicabili le imposte ipotecaria e catastale

nella misura fissa, smentendo così la tesi sostenuta nella citata circolare n. 3/E del 2008, per cui le imposte *de quibus* andrebbero applicate (in misura proporzionale) ogni qual volta si verifichi un «effetto traslativo». Ed in effetti, nel caso di specie, trattandosi di un trust di garanzia, sembrerebbe essere assente (quanto meno all'atto di costituzione del trust) un effetto traslativo dei beni segregati a vantaggio di un soggetto diverso dal soggetto disponente (tale effetto, difatti, potrebbe semmai realizzarsi nell'ipotesi in cui venisse «attivata» la garanzia in oggetto con conseguente trasferimento del bene in trust a favore del creditore insoddisfatto).

Il (giusto) momento impositivo - proseguono sempre i giudici di merito - andrebbe individuato in quello dell'effettivo (e definitivo) incremento di ricchezza a favore del beneficiario, potendosi configurare solo in quel momento un indice di capacità contributiva rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Senonché, tale ultima considerazione appare inconferente rispetto alla decisione della controversia in esame. Difatti, come correttamente rilevato nella medesima sentenza, nel trust in oggetto risulta mancante un beneficiario finale, essendo la causa del veicolo la «garanzia» di una linea di credito.

Pertanto, sul punto la sentenza ha forse peccato di un eccesso di motivazione, laddove ha ritenuto di dover ripercorrere i motivi che impediscono, in presenza di un trust liberale (quale non è il trust in oggetto) di assoggettare ad imposizione il momento del conferimento in trust dei beni, dovendosi invece avere riguardo all'effettivo e definitivo incremento di ricchezza in capo al beneficiario finale.

Inoltre, posto che l'avviso di liquidazione oggetto di ricorso riguarda unicamente il recupero a tassazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, i giudici si sarebbero potuti limitare, per ritenere esclusa la fattispecie *de qua* dall'ambito oggettivo di tale imposta, a riconoscere che l'assetto degli interessi realizzato con il trust (di garanzia) in oggetto, non è né liberale né gratuito, bensì oneroso, con la conseguenza di far rientrare il trust *de quo* nel diverso ambito applicativo dell'imposta di registro.

Inoltre, i giudici hanno anche ritenuto di dover

compiere un'ulteriore (ma inconferente in quanto l'oggetto del giudizio riguardava l'impugnativa di un avviso di liquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale) considerazione in merito all'applicabilità dell'imposta di registro al trust *de quo*, affermando che quest'ultima andrebbe applicata in misura fissa in quanto la misura proporzionale - sembrerebbe di intendersi - si applicherebbe soltanto nei confronti degli atti in grado di generare sempre «la locupletazione di cui (almeno) una delle parti abbia goduto, in mancanza della quale la finalità economica del negozio è del tutto assente».


In verità, una volta assunta la ricomprensione del trust (di garanzia) in esame nell'ambito applicativo dell'imposta di registro (in quanto realizzativo di un assetto di interessi di tipo oneroso), l'individuazione delle concrete modalità di applicazione di tale imposta (che, come detto,

esula dall'oggetto del presente giudizio di impugnazione) avrebbe richiesto un'attenta analisi del contenuto negoziale dell'atto istitutivo del trust, in questa sede non fattibile alla luce delle scarse indicazioni al riguardo riportate nel testo della sentenza.

Da ultimo, si osserva che, a prescindere da tali ultime considerazioni, la sentenza in commento denota, comunque, l'esigenza, di chiarire, una volta per tutte, quale debba essere la corretta lettura interpretativa in merito all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust.

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge n. 286/2006, infatti, limitandosi ad estendere l'ambito applicativo di tale imposta a tutte quelle liberalità realizzate (anche) mediante i «vincoli di destinazione», senza tuttavia fornire ulteriori elementi in grado di spiegarne le modalità attuative, ha finito per lasciare ampio spazio ad un «eccesso» di libertà interpretativa.

RIVISTE



L'IVA

Mensile per la gestione delle problematiche relative all'Imposta sul valore aggiunto

Comitato di Redazione: P. Centore, R. Fanelli, F. Ricca

La prima Rivista interamente dedicata alle tematiche riguardanti l'IVA, le dogane e le accise che garantisce l'aggiornamento costante sulle novità riguardanti l'imposizione nazionale e comunitaria e i rapporti import-export con paesi terzi.

Una guida pratica che fornisce le giuste chiavi di lettura a professionisti e aziende per svolgere i numerosi adempimenti in scadenza e risolvere i casi che si presentano nella prassi quotidiana.

L'abbonamento comprende:
- 2 Monografie tascabili

Abbonamento annuale: € 182,00
Supporto: carta, web, tablet

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- shop.wki.it/rivistaiva